







Competenze «interne» ed «esterne» dell'UE

L'Unione può esercitare le sue competenze, e soprattutto la sua potestà normativa,

a) o «da sola», in via unilaterale, attraverso l'adozione degli atti giuridici previsti dai Trattati,

b) oppure cooperando con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali secondo gli strumenti propri del dir. int.le, e in particolare tramite la conclusione di accordi internazionali.

Segue...

Nel primo caso, sub a), si parla di competenze «interne», nel senso che il loro esercizio si risolve all'interno dell'apparato organico dell'Unione.

Nel secondo caso, sub b), si parla invece di competenze «esterne», avendo riguardo alla capacità dell'Unione di agire quale soggetto di diritto internazionale, e in particolare al suo potere di concludere accordi internazionali.

Quali problemi si pongono con riguardo alle competenze dell'Unione europea?

I problemi in successione logica

- 1) **Problema dell'esistenza o della delimitazione delle competenze dell'UE:** se l'Unione può agire o meno
- 2) **Problema della natura delle competenze dell'UE:** stabilito che l'Unione può agire in un determinato settore, come si pone questo suo potere d'azione in rapporto a quelli degli Stati membri?
- 3) **Problema del modo in cui l'UE deve esercitare le sue competenze:** l'azione dell'UE nell'ambito delle sue competenze è assolutamente libera o deve invece rispettare determinati criteri per essere legittima?

I principi di soluzione dei detti problemi

- 1) Il problema della delimitazione delle competenze dell'UE è retto dal **principio di attribuzione**
- 2) I criteri che definiscono la natura delle competenze dell'UE si spiegano in funzione del rapporto tra le stesse e la (perdita di) sovranità statale: esclusività, concorrenza, etc.
- 3) Il modo dell'azione dell'UE nell'esercizio delle sue competenze comunitarie è regolato dai **principi di sussidiarietà e proporzionalità**

- 1) La delimitazione delle competenze dell'Unione europea

IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

Art. 5 par. 1 TUE:
La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione

Art. 4. par. 1 TUE:
In conformità dell'art. 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri

L'Unione europea non ha una sfera di azione generale e originaria, ma le sue competenze sono derivate dalla limitazione di sovranità consensualmente accettata dagli Stati membri con la stipula dei Trattati istitutivi.

Se, dunque, l'UE può agire se e nella misura in cui i Trattati, ossia gli Stati, le abbiano conferito competenza (principio di attribuzione), va da sé che, per converso, non potendo l'UE agire in mancanza di attribuzione, il relativo potere permane di esclusiva pertinenza degli Stati membri (cfr., pleonastico l'art. 4.1 TUE).

2)
**LA DIVERSA NATURA DELLE
COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA
IN RAPPORTO AGLI STATI MEMBRI**

Una volta accertato che l'UE può agire in un determinato settore («ha competenza»), quali conseguenze derivano per gli SM? Possono ancora agire in quel settore? Se sì, con quali limiti? Come si coordinano le rispettive sfere di azione dell'Unione e nazionale?

È il problema della «natura» delle competenze dell'UE.

Definire la natura di una competenza dell'UE significa quindi delimitare l'azione statale.

Classificazione delle competenze UE secondo la loro natura → NO nei trattati previgenti (stabilita dalla Corte di giustizia sulla base della c.d. «base giuridica», le singole disposizioni in forza delle quali la CE poteva agire → SI tr. Lisbona → artt. 2-6 TFUE

Classificazione delle competenze dell'Unione secondo la loro natura

Art. 2 TFUE:

- 1) Competenze **esclusive**
- 2) Competenze **concorrenti o condivise**
- 3) Competenze di **coordinamento delle politiche economiche e occupazionali** (tali competenze rimangono nazionali ma devono essere coordinate secondo le modalità definite dall'Unione)
- 4) Competenze di **sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri** (l'azione dell'UE non può comportare un'armonizzazione delle normative nazionali)

3) I criteri per l'esercizio delle sue competenze da parte dell'Unione europea

I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

Competenze e funzione normativa dell'UE

La definizione delle competenze dell'Unione assume particolare rilievo con riguardo al potere dell'Unione di adottare atti vincolanti, in particolare all'esercizio della «funzione legislativa» (manifestazione principale di tale potere).

È «per esercitare le competenze dell'Unione» (art. 288 TFUE) che le istituzioni hanno il potere di adottare «**atti giuridici**», ossia vincolanti, e in particolare «**atti legislativi**» (art. 289 TFUE) e «**atti non legislativi di portata generale**» (art. 290 TFUE).

Funzione normativa dell'UE e contrazione della sovranità degli SM

Delimitazione delle competenze dell'Unione =>

Ambito entro il quale l'Unione può legittimamente esercitare un potere normativo =>

Contrazione della potestà legislativa degli Stati membri

Se l'Unione europea, agendo nell'ambito delle sue competenze, adotta un atto giuridico (legittimo) =>

Gli Stati membri **devono** adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione di tale atto, a meno che non siano necessarie misure europee di esecuzione (art. 291 TFUE)

Gli Stati membri **non possono** regolare la materia coperta dall'atto dell'Unione (**principio di pre-emption**) =>

Contrazione della concorrente potestà legislativa degli Stati membri
